

STATUTO A.G.P. – CONFRONTO TRA TESTO VIGENTE E TESTO PROPOSTO

Documento comparativo per la consultazione dei soci

Nota di lettura: a sinistra è riportato il testo precedente risultante dal rigetto delle revisioni Word; a destra il testo proposto risultante dall'accettazione delle revisioni. Le differenze sono evidenziate: **rosso nel testo precedente** e **blu nel testo proposto**. Le parti non modificate restano in nero.

TESTO PRECEDENTE	TESTO PROPOSTO
All. “B”	All. “B”
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE GRAFOLOGI PROFESSIONISTI	STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE GRAFOLOGI PROFESSIONISTI
Capo I	
GENERALITÀ	
COSTITUZIONE - SEDE - SCOPO	
Art. 1- È costituita l’A.G.P. - Associazione Grafologi Professionisti, più brevemente denominata A.G.P..	Art. 1- È costituita l’A.G.P. - Associazione Grafologi Professionisti, più brevemente denominata A.G.P..
Art. 2 - L’Associazione ha durata illimitata con sede legale a Bologna Piazza della Mercanzia nr. 2, e può istituire sezioni ed uffici sia permanenti che temporanei per particolari finalità sul territorio nazionale. Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede legale.	Art. 2 - L’Associazione ha durata illimitata con sede legale a Bologna Piazza della Mercanzia nr. 2, e può istituire sezioni ed uffici sia permanenti che temporanei per particolari finalità sul territorio nazionale. Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede legale.
Art. 3 - L’Associazione è apolitica e si prefigge di raggiungere i seguenti scopi:	Art. 3 - L’Associazione è apolitica e si prefigge di raggiungere i seguenti scopi:
1. Promuovere e coordinare iniziative volte al riconoscimento, alla tutela ed alla certificazione della professione del grafologo;	1. Promuovere e coordinare iniziative volte al riconoscimento, alla tutela ed alla certificazione della professione del grafologo;
2. Qualificare l’attività professionale del grafologo;	2. Qualificare l’attività professionale del grafologo;
3. Garantire il livello professionale e formativo dei grafologi aderenti;	3. Garantire il livello professionale e formativo dei grafologi aderenti;
4. Ricercare e promuovere i profili professionali delle attività del grafologo in relazione ai vari settori di applicazione della disciplina grafologica e proporli agli organi competenti al riconoscimento;	4. Ricercare e promuovere i profili professionali delle attività del grafologo in relazione ai vari settori di applicazione della disciplina grafologica e proporli agli organi competenti al riconoscimento;
5. Offrire ai soci aggiornamenti periodici sulla ricerca in campo grafologico;	5. Offrire ai soci aggiornamenti periodici e sulla ricerca in campo grafologico;

TESTO PRECEDENTE	TESTO PROPOSTO
6. Partecipare attivamente allo sviluppo della disciplina grafologica attraverso organizzazioni di convegni, congressi e tirocini, studi, ricerche e quanto altro necessario allo sviluppo della disciplina grafologica;	6. Partecipare attivamente allo sviluppo della disciplina grafologica attraverso organizzazioni di convegni, congressi e tirocini, studi, ricerche e quanto altro necessario allo sviluppo della disciplina grafologica;
7. Promuovere la collaborazione tra le varie associazioni grafologiche e le associazioni delle discipline affini;	7. Promuovere la collaborazione tra le varie associazioni grafologiche e le associazioni delle discipline affini;
8. Promuovere iniziative per il coinvolgimento nelle attività sociali degli enti pubblici e privati che operano nelle varie regioni.	8. Promuovere iniziative per il coinvolgimento nelle attività sociali degli enti pubblici e privati che operano nelle varie regioni.
Capo II	
FONTI DI FINANZIAMENTO E PATRIMONIO	
Art. 4 - Le fonti di finanziamento e del patrimonio dell'Associazione sono costituite:	Art. 4 - Le fonti di finanziamento e del patrimonio dell'Associazione sono costituite:
1. dalle quote di iscrizione, dalle quote sociali e da eventuali contributi degli associati, stabiliti dal Consiglio Direttivo; le quote di iscrizione e i contributi associativi sono intrasmissibili;	1. dalle quote di iscrizione, dalle quote sociali e da eventuali contributi degli associati, stabiliti dal Consiglio Direttivo; le quote di iscrizione e i contributi associativi sono intrasmissibili;
2. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione in osservanza delle vigenti disposizioni di legge;	2. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione in osservanza delle vigenti disposizioni di legge;
3. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;	3. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
4. da contributi di enti e finanziamenti regionali e da sponsorizzazioni;	4. da contributi di enti e finanziamenti regionali e da sponsorizzazioni;
5. da ogni altra entrata che concorrerà ad incrementare l'attivo sociale in osservanza delle vigenti disposizioni di legge.	5. da ogni altra entrata che concorrerà ad incrementare l'attivo sociale in osservanza delle vigenti disposizioni di legge.
Art. 5 - L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.	Art. 5 - L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
E' vietata, sotto qualsiasi forma la distribuzione agli associati di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale durante la vita della Associazione.	È vietata, sotto qualsiasi forma la distribuzione agli associati di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale durante la vita della Associazione.
In caso di scioglimento della Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.	In caso di scioglimento della Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TESTO PRECEDENTE	TESTO PROPOSTO
Capo III	
SOCI	
Art. 6 - Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione, per acquisire la qualità di soci, i grafologi che intendono esercitare la professione, che sono in possesso di un diploma rilasciato a seguito di frequenza di corsi almeno triennali per l'accesso ai quali è richiesto il titolo di istruzione di scuola media superiore e che abbiano superato l'esame di idoneità a cura dell'Associazione stessa coloro che abbiano i requisiti stabiliti nel regolamento ed accertati . Sulle domande di ammissione presentate dai grafologi professionisti decide il Consiglio Direttivo. Con l'iscrizione il socio è impegnato per l'anno solare in corso e sino alla fine dell'anno successivo. Se il socio non dà disdetta tramite lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza di ogni anno solare, l'iscrizione si intende tacitamente rinnovata. L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci che sono in regola con i versamenti dei contributi.	Art. 6 - Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione, per acquisire la qualità di soci, i grafologi che intendono esercitare la professione, che sono in possesso di un diploma rilasciato a seguito di frequenza di corsi almeno triennali per l'accesso ai quali è richiesto il titolo di istruzione di scuola media superiore e che abbiano superato l'esame di idoneità a cura dell'Associazione stessa, e comunque coloro che abbiano i requisiti stabiliti nel regolamento ed accertati nelle forme previste dal Regolamento . Sulle domande di ammissione presentate dai grafologi professionisti decide il Consiglio Direttivo. Con l'iscrizione il socio è impegnato per l'anno solare in corso e sino alla fine dell'anno successivo. Se il socio non dà disdetta tramite lettera raccomandata o pec almeno tre mesi prima della scadenza di ogni anno solare, l'iscrizione si intende tacitamente rinnovata. L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci che sono in regola con i versamenti delle quote .
Art. 7 - I soci all'atto dell'iscrizione devono:	Art. 7 - I soci all'atto dell'iscrizione devono:
1. attenersi con scrupolosa lealtà e con solidale cooperazione agli obblighi statutari e alla disciplina dell'Associazione;	1. attenersi con scrupolosa lealtà e con solidale cooperazione agli obblighi statutari, al regolamento e alla disciplina dell'Associazione;
2. corrispondere la quota di iscrizione, le quote annuali ed i contributi che il Consiglio Direttivo fisserà alle rispettive scadenze.	2. corrispondere la quota di iscrizione, le quote annuali e i contributi che il Consiglio Direttivo fisserà alle rispettive scadenze.
Art. 8 - Il socio perde tale sua qualità:	Art. 8 - Il socio perde tale sua qualità:
1. per dimissioni di cui all'art. 6, quarto comma;	1. per dimissioni di cui all'art. 6, quarto comma;
2. per cessazione dell'attività professionale;	2. per cessazione dell'attività professionale;
3. per morosità nel pagamento della quota annuale nei termini stabiliti, sentito il collegio dei revisori dei Conti ;	3. per morosità nel pagamento della quota annuale nei termini stabiliti, sentito il collegio dei revisori dei Conti ;
4. per indegnità accertata su delibera del Consiglio Direttivo, sentiti i Proviviri.	4. per indegnità accertata su delibera del Consiglio Direttivo, sentiti i Proviviri.
La delibera deve essere ratificata dall'Assemblea alla sua prima convocazione.	La delibera deve essere ratificata dall'Assemblea alla sua prima convocazione.
Art. 9 - Nei confronti dei soci possono essere adottati i seguenti provvedimenti	Art. 9 - Nei confronti dei soci possono essere adottati i seguenti provvedimenti

TESTO PRECEDENTE	TESTO PROPOSTO
disciplinari:	disciplinari:
1. il richiamo scritto;	1. il richiamo scritto;
2. la censura;	2. la censura;
3. la sospensione;	3. la sospensione;
4. l'esclusione di cui all'art. 8 primo comma lettera d.	4. l'esclusione di cui all'art. 8 primo comma punto 4..
Il provvedimento di cui al punto d. è adottato con delibera dal Consiglio Direttivo, il quale deve sentire il Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri . La delibera va ratificata dall'Assemblea ordinaria nella successiva convocazione.	Il provvedimento di cui al punto 4. è adottato con delibera dal Consiglio Direttivo, il quale deve sentire il Collegio dei Probiviri e, ove necessario, il Collegio dei Revisori dei Conti. La delibera va ratificata dall'Assemblea ordinaria nella successiva convocazione.
Capo IV	
ORGANI	
Art. 10 - Sono organi dell'Associazione:	Art. 10 - Sono organi dell'Associazione:
1. l'Assemblea dei soci;	1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;	2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente (nominato all'interno del Consiglio Direttivo);	—
4. il Collegio dei Revisori dei Conti;	4. il Collegio dei Revisori dei Conti;
5. il Collegio del Probiviri;	5. il Collegio del Probiviri;
Le cariche non sono retribuite.	—
Art. 11 - L'Assemblea è composta dai soci e dai loro rappresentanti in regola con il pagamento delle quote sociali. Nell'Assemblea ogni socio può rappresentare altri soci fino al limite di tre deleghe.	Art. 11 - L'Assemblea è composta dai soci e dai loro rappresentanti in regola con il pagamento delle quote sociali. Nell'Assemblea ogni socio può rappresentare altri soci fino al limite di tre deleghe.
Art. 12 - L'Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri. L'Assemblea delibera in seduta ordinaria:	Art. 12 - L'Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri. L'Assemblea delibera in seduta ordinaria:

TESTO PRECEDENTE	TESTO PROPOSTO
1. su indirizzi e direttive generali dell'Associazione;	1. su indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
2. sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo;	2. sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo;
3. l'Assemblea inoltre, su proposta del Consiglio Direttivo, (approva il regolamento deontologico) le norme del comportamento deontologico;	3. l'Assemblea inoltre, su proposta del Consiglio Direttivo, (approva il regolamento deontologico) le norme del comportamento deontologico;
4. su quant'altro ad essa demandato per legge.	4. su quant'altro ad essa demandato per legge.
L'Assemblea delibera in seduta straordinaria:	L'Assemblea delibera in seduta straordinaria:
1. sulle modifiche dello Statuto;	1. sulle modifiche dello Statuto;
2. su tutti i fatti ed eventi straordinari che si verificassero nella vita dell'Associazione.	2. su tutti i fatti ed eventi straordinari che si verificassero nella vita dell'Associazione.
Art. 13 - I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo in via ordinaria una volta l'anno per deliberare sui bilanci consuntivo e preventivo, mediante comunicazione scritta, inviata a ciascun socio almeno 30 giorni prima della data fissata o mediante pubblicazione della convocazione sul Bollettino "Professione Grafologo" . Copia della comunicazione deve essere affissa all'Albo dell'Associazione e presso le Sezioni . L'Assemblea è convocata altresì dal Consiglio Direttivo ogni volta che se ne ravvisi la necessità od anche quando ne venga fatta richiesta motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale. L'assemblea ordinaria può svolgersi anche a mezzo collegamento da remoto da svolgersi secondo le modalità previste dal regolamento	Art. 13 - I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo in via ordinaria una volta l'anno per deliberare sui bilanci consuntivo e preventivo, mediante comunicazione scritta, inviata anche tramite mail o PEC, a ciascun socio almeno 30 giorni prima della data fissata. Copia della comunicazione deve essere affissa all'Albo dell'Associazione e pubblicata sul sito ufficiale dell'Associazione . L'Assemblea è convocata altresì dal Consiglio Direttivo ogni volta che se ne ravvisi la necessità e anche quando ne venga fatta richiesta motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purchè nel territorio nazionale . L'assemblea ordinaria può svolgersi anche a mezzo collegamento da remoto da svolgersi secondo le modalità previste dal regolamento
Art. 14 - Spetta al Segretario dell'Associazione il compito di constatare all'inizio della riunione il diritto di partecipare all'Assemblea o la regolarità delle deleghe. L'Assemblea elegge nel suo seno un Presidente, il quale a sua volta nomina un Segretario e se necessario due Scrutatori. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.	Art. 14 - Spetta al Segretario dell'Associazione il compito di constatare all'inizio della riunione il diritto di partecipare all'Assemblea o la regolarità delle deleghe. L'Assemblea elegge nel suo seno un Presidente, il quale a sua volta nomina un Segretario e se necessario due Scrutatori. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.
Art. 15 - L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese con la maggioranza dei voti con la	Art. 15 - L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese con la maggioranza dei voti con la

TESTO PRECEDENTE	TESTO PROPOSTO
presenza, in prima convocazione, di almeno due terzi dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio a norma dell'art. 5 dello Statuto occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.	presenza, in prima convocazione, di almeno due terzi dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni prese in conformità alla legge dal presente Statuto sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio a norma dell'art. 5 dello Statuto occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
—	L'assemblea sia ordinaria che straordinaria potrà svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video collegati da remoto tramite sistemi digitali, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, l'identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervento effettivo, la corretta formazione della volontà assembleare e la tracciabilità e la verificabilità delle deliberazioni. Ferme restando le condizioni di procedibilità sopra riportate, è altresì prevista la modalità mista.
Art. 16 -L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere gli subentra il primo dei non eletti all'ultima assemblea.	Art. 16 -L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri stabilito dal regolamento e comunque compreso tra un minimo di tre e un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea dei soci. Il consiglio direttivo rimane in carica per la durata di tre esercizi e i suoi membri sono rieleggibili . In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere gli subentra il primo dei non eletti all'ultima assemblea.
Art. 17 - Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno:	Art. 17 - Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno:
1. il Presidente;	1. il Presidente;
2. il Vice Presidente ;	2. il Vicepresidente ;
3. il Segretario;	3. il Segretario;
4. il Tesoriere.	4. il Tesoriere.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza od impedimento, soltanto per gli atti di ordinaria amministrazione. Per la straordinaria amministrazione riceve il mandato di volta in volta dal Consiglio Direttivo.	Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento, soltanto per gli atti di ordinaria amministrazione. Per la straordinaria amministrazione riceve il mandato di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
—	Tutte le cariche dell'Associazione non sono retribuite.

TESTO PRECEDENTE	TESTO PROPOSTO
Art. 18 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Pertanto:	Art. 18 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Pertanto:
1. attribuisce specifici compiti operativi ai propri membri;	1. attribuisce specifici compiti operativi ai propri membri;
2. predispone i programmi di massima delle attività sociali ed il loro termine in armonia con fini statutari e deliberazioni assembleari;	2. predispone i programmi di massima delle attività sociali ed il loro termine in armonia con fini statutari e deliberazioni assembleari;
3. delibera sulle domande di iscrizione all'Associazione;	3. delibera sulle domande di iscrizione all'Associazione;
4. stabilisce l'ammontare delle quote di iscrizione e delle quote sociali ed il loro termine di versamento;	4. stabilisce l'ammontare delle quote di iscrizione e delle quote sociali ed il loro termine di versamento;
5. adotta provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;	5. adotta provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
6. approva la costituzione di nuove Sezioni definendone gli ambiti territoriali di svolgimento delle attività sociali;	6. approva la costituzione di nuove Sezioni definendone gli ambiti territoriali di svolgimento delle attività sociali;
7. ratifica l' elezione degli organi delle Sezioni;	7. ratifica l' eventuale elezione degli organi delle Sezioni;
8. predispone i bilanci consuntivo e preventivo da presentare in Assemblea;	8. predispone i bilanci consuntivo e preventivo da presentare in Assemblea;
9. nomina i dipendenti, gli impiegati ed eventuali collaboratori esterni determinandone la retribuzione;	9. nomina i dipendenti, gli impiegati ed eventuali collaboratori esterni determinandone la retribuzione;
10. compila il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;	10. compila e adotta il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;
11. ha competenze per le attività internazionali e per le attività nazionali che interessano più di due Sezioni.	11. ha competenze per le attività internazionali e per le attività nazionali che interessano più di due Sezioni.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinatamente ogni trimestre ed ogni volta che lo ritenga necessario il Presidente od almeno tre dei suoi membri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente. In sua assenza, dal Vice Presidente ; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario anche con firma digitale . di estrazione/ copia e trasmissione e	Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni trimestre ed ogni volta che lo ritenga necessario il Presidente o almeno tre dei suoi membri, anche mediante collegamento in video conferenza, purchè sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; inoltre, il Presidente e il Segretario verbalizzante non dovranno essere necessariamente nello stesso luogo. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le

TESTO PRECEDENTE	TESTO PROPOSTO
<p>comunque nel rispetto della normativa afferente il trattamento dei dati personali, previa, ove necessario, l'adozione delle misure idonee a rendere non leggibili i dati sensibili e comunque le parti del verbale non afferenti le questioni che legittimino la specifica richiesta ed il diritto di accesso agli attiCopia dei verbali delle riunioni dovrà essere affissa per almeno quindici giorni nella Sede e nelle Sezioni.</p>	<p>riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente. In sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei Consiglieri presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario anche con firma digitale. I verbali del Consiglio Direttivo dovranno essere conservati presso la sede dell'Associazione ed esibiti solo in caso di controlli da parte degli organi preposti oppure, su richiesta espressa di uno o più soci, che si faranno carico delle relative spese di estrazione/ copia e trasmissione Il Consiglio Direttivo potrà denegare il rilascio della copia qualora la richiesta non sia adeguatamente motivata e comunque nel rispetto della normativa afferente il trattamento dei dati personali, previa, ove necessario, l'adozione delle misure idonee a rendere non leggibili i dati sensibili e comunque le parti del verbale non afferenti le questioni che legittimino la specifica richiesta ed il diritto di accesso agli atti.</p>
<p>Art. 19 - Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, convoca il Consiglio Direttivo, presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative delibere, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questi alla prima riunione; garantisce l'assoluta indipendenza dell'Associazione da organismi politici e sindacali, firma la corrispondenza, mantiene i contatti con le altre Associazioni, circoli ed autorità.</p>	<p>Art. 19 - Il Presidente, e in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, convoca il Consiglio Direttivo, presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative delibere, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questi alla prima riunione; garantisce l'assoluta indipendenza dell'Associazione da organismi politici e sindacali, firma la corrispondenza, mantiene i contatti con le altre Associazioni, circoli ed autorità. La funzione di Presidente dell'Associazione non può essere svolta per più di due mandati consecutivi.</p>
<p>Art. 20 - Il Presidente è responsabile della gestione dell'Associazione solidalmente con i membri del Consiglio Direttivo.</p>	<p>Art. 20 - Il Presidente è responsabile della gestione dell'Associazione solidalmente con i membri del Consiglio Direttivo.</p>
<p>I Presidenti delle Sezioni, solidalmente con i rispettivi Consigli Direttivi, sono responsabili per quanto di loro competenza.</p>	<p>I Presidenti delle Sezioni, qualora nominati, sono responsabili solidalmente con il Consiglio Direttivo, per quanto di loro competenza.</p>
<p>Art. 21 - In funzione di Revisore dei Conti i membri del Collegio hanno il compito di accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, di esercitare il controllo amministrativo e contabile su tutti gli atti di gestione compiuti dall'Associazione, di esaminare i bilanci, le situazioni patrimoniali e finanziarie presentate dai Presidenti delle Sezioni, di accertare periodicamente la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale. Nell'esercizio della loro funzione i revisori hanno il potere in qualsiasi momento</p>	<p>Art. 21 - Il Collegio dei Revisore dei Conti ha il compito di accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, di esercitare il controllo amministrativo e contabile su tutti gli atti di gestione compiuti dall'Associazione, di esaminare i bilanci, le situazioni patrimoniali e finanziarie, di accertare periodicamente la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale. Nell'esercizio della loro funzione i Revisori hanno il potere in qualsiasi momento di richiedere informazioni e documenti in visione nonché di procedere, anche</p>

TESTO PRECEDENTE	TESTO PROPOSTO
di richiedere informazioni e documenti in visione nonché di procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.	individualmente, ad atti di ispezione e di controllo presso la sede dell'Associazione.
Art.22 - In funzione di Proviviri, i membri del Collegio costituiscono l'organo interpretativo dello Statuto e risolutivo dei conflitti interni dell'Associazione. Hanno il compito di dirimere le controversie sociali tra organi, tra soci ed organi dell'Associazione.	Art.22 - Il Collegio dei Proviviri, costituisce l'organo interpretativo dello Statuto e risolutivo dei conflitti interni dell'Associazione.
—	Agisce come arbitro per dirimere in modo equitativo e bonario i litigi che sorgono tra i soci, tra i soci e l'associazione, o tra gli organi sociali, evitando il ricorso alla giustizia ordinaria. È organo consultivo che istruisce le pratiche disciplinari segnalate dal Consiglio Direttivo e redige parere non vincolante.
Capo V	
NORME TRANSITORIE	
Art. 23 - Nei primi sei mesi dalla sua costituzione, possono iscriversi all'Associazione tutti coloro che sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:	Art. 23 - Nei primi sei mesi dalla sua costituzione, possono iscriversi all'Associazione tutti coloro che sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
1. attività di docenza e pubblicazioni in campo grafologico;	1. attività di docenza e pubblicazioni in campo grafologico;
2. esercizio di un'attività documentata relativa alla professione di grafologo per un periodo non inferiore ai tre anni;	2. esercizio di un'attività documentata relativa alla professione di grafologo per un periodo non inferiore ai tre anni;
3. diploma in grafologia rilasciato a seguito di frequenza di corsi quadriennali o triennali per l'accesso ai quali è richiesto il titolo di istruzione di scuola media superiore.	3. diploma in grafologia rilasciato a seguito di frequenza di corsi quadriennali o triennali per l'accesso ai quali è richiesto il titolo di istruzione di scuola media superiore.
Art. 24 - Nei primi sei mesi della sua costituzione l'Associazione sarà retta provvisoriamente da un Comitato composto da sette persone nominate fra i promotori. Allo scadere dei sei mesi il Comitato convocherà l'Assemblea dei soci per l'elezione degli organi sociali di cui all'art. 19 del presente Statuto.	Art. 24 - Nei primi sei mesi della sua costituzione l'Associazione sarà retta provvisoriamente da un Comitato composto da sette persone nominate fra i promotori. Allo scadere dei sei mesi il Comitato convocherà l'Assemblea dei soci per l'elezione degli organi sociali di cui all'art. 19 del presente Statuto.